



CITTÀ DI RANDAZZO

VI Settore - Sviluppo Economico, Ecologia, Ambiente e Verde pubblico-

DETERMINA N. 32 DEL 27/06/2016

Oggetto: L.R. 01/03/1995, N. 18 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

IL CAPO SETTORE

- VISTO l'art. 14 c. 2 della L.R. n. 18/1995 il quale prevede la decadenza della concessione del posteggio qualora l'operatore non lo utilizzi senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare;
- VISTO il rapporto prot. n. 14/PM del 05/01/2016 con la quale il Comando di Polizia Municipale comunica che il Sig. **RAHMAN MIZANUR**, nato ad **MUNSHIGONJ** (Bangladesh), il 12/03/1983 e residente in **VIA SARTORI, 11/B, 95014 - GIARRE (CT)**, concessionario del posteggio n. 50, di mq. 16 ubicato in **P.ZZA LORETO** di questo Comune, non ha utilizzato il posto per un periodo superiore a tre mesi, violando l'art. 14, c. 2 della L.R. n. 18/95;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 7/8/1990, n. 241, al concessionario è stata data notizia dell'avvio del procedimento con nota n. 147/VI S.O. del 05/04/2016 e che lo stesso non ha fatto pervenire atti tali da giustificare la sua assenza dal mercato;
- RITENUTO pertanto dover disporre il provvedimento di intervenuta decadenza della concessione;
- VISTA la L.R. 1/3/95, n. 18 modificata ed integrata dalla L.R. 8/1/96, N. 2;

DISPONE

- Che la concessione del posteggio n. 50 ubicato in **P.ZZA LORETO** di cui il Signor **RAHMAN MIZANUR** generalizzato in premessa è titolare,

É DECADUTA

- Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'interessato, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tasse,
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza legale del medesimo.

IL CAPO SETTORE
(dott. Giuseppe Panasidi)